DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1979

relativa al versamento da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica francese di un anticipo sulle spese effettuate durante il 1977 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(80/76/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 77/390/CEE [2], in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che le disposizioni adottate dalla Repubblica francese per l'applicazione della direttiva 72/159/CEE sono state oggetto di decisione favorevole da parte della Commissione conformemente all'articolo 18 della direttiva stessa ;

considerando che la decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli anticipi che possono essere consentiti [3], prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nelle domande di rimborso, proceda al versamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo della domanda ;

considerando che la domanda di rimborso relativa agli aiuti concessi durante il 1977 per l'ammodernamento delle aziende agricole, presentata dalla Repubblica francese, è completa e formalmente regolare ; che l'importo totale delle spese per l'anno 1977 ammonta a 44 412 607,30 FF ed è ripartito come segue :

— secondo l'articolo 8	11 143 632,— FF
— secondo l'articolo 10	8 427 823,78 FF
— secondo l'articolo 11	4 076 200,— FF
— secondo l'articolo 12	20 764 951,52 FF
— secondo l'articolo 13	—

che l'importo totale richiesto per il rimborso ammonta a 10 609 366,10 FF ;

considerando che il versamento di un anticipo per il periodo in questione non ipoteca la decisione finale del contributo del Fondo per detto periodo ; che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola, sezione orientamento, effettui il pagamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo di 10 609 366,10 FF, ossia 7 957 024,58 FF ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'anticipo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, sulle spese effettuate dalla Repubblica francese nel corso del 1977 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole è fissato in 7 957 024,58 FF.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 43.
(3) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.